



Regione Campania  
Il Sub Commissario ad acta  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

Prot. N: 225/0

Del 15/1/2014

Ai Direttori Generali delle Aziende  
Sanitarie Locali  
Loro sedi

Oggetto: Decreto Commissariale n. 81/2013 "Tariffe assistenza territoriale riabilitazione art. 26 Legge 833/78 esecuzione sentenza Consiglio di Stato 740/2013 – Parere Ministeriale prot. 476 del 24/12/2013.

Facendo seguito alla nota commissariale prot. n. 6527 dell'11/12/2013 si comunica che il Ministero della Salute, di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze, con atto prot. 476 del 24/12/2013 ha espresso parere non favorevole al decreto in oggetto chiedendo alla struttura commissariale di modificare il provvedimento adeguandolo alla normativa nazionale vigente sulle tariffe e di prevedere l'abrogazione del protocollo d'intesa ex DGRC 6757/97.

In particolare i Ministeri, confermando l'orientamento già espresso nel parere relativo al DCA 92/2013, hanno precisato ancora una volta quanto segue:

1. non è possibile prevedere una differenziazione di rette per le varie strutture territoriali in relazione al tipo di CCNL applicato da ogni singola struttura;
2. ai sensi dell'art. 8 sexies del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i. le tariffe devono essere definite in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali su un campione rappresentativo di strutture accreditate. Le stesse tariffe devono essere quindi considerate come omnicomprendenti dei costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e, in nessun caso, possono remunerare singolarmente i fattori produttivi impiegati;
3. la necessità di esplicitare i criteri, oltre alla perizia di parte dello studio De Crescenzo-Gattei, che hanno portato alla determinazione del 7% per quantificare i costi generali, al 5% il margine di retribuzione e allo 0,5% l'incremento per la tariffa domiciliare per gli oneri per trasporto e parcheggio;
4. l'art. 8-sexies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. non prevede alcun "margine di retribuzione" nella determinazione delle tariffe.

Tutto quanto sopra riportato conferma per la Regione la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie di riabilitazione attraverso l'avvio di un nuovo percorso che sarà attuato con la massima trasparenza e tempestività.

Nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle strutture, l'applicazione **in via provvisoria** delle tariffe adottate con il DCA 81/2013, con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo.



*Regione Campania*  
Il Sub Commissario ad acta  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

Infine, il parere indicato in oggetto, ribadisce che, all'interno della cornice normativa e di attuazione dei piani di rientro, la tenuta dei tetti di spesa della Regione deve essere ritenuta elemento imprescindibile, anche con riferimento all'eventuale riconoscimento di arretrati.

Il Capo Dipartimento della Salute  
Prof. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute  
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente UOD Interventi Socio Sanitari  
Dott.ssa Marina Rinaldi

Il Dirigente UOD SEF  
Dott. G.F. Ghidelli

Il Funzionario P.O.  
Dott.ssa M.R. Canzanella

Mario Morlacco



**Il Sub Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

*Prot. n° 6527 del 11-12-2013*

Ai Direttori Generali delle Aziende  
Sanitarie Locali

e.p.c.: Al Direttore Generale delle Politiche Sociali

Loro sedi

**Oggetto:** tariffe riabilitazione territoriale e tariffe RSA.

Alcune strutture esercenti attività di riabilitazione territoriale hanno notificato ricorsi al TAR per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno a causa del ritardo nell'adozione delle tariffe di cui al DC 81/2013.

In relazione a tale pretesa si rappresenta quanto segue.

Con decreto commissariale n. 81 del 5.7.2013 sono state adottate le tariffe per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2013.

Le tariffe così determinate **non possono ritenersi definitive** in quanto il dispositivo di detto DCA prevede "Di dare atto che il presente provvedimento sarà adeguato alle eventuali prescrizioni che dovessero intervenire da parte dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, in sede di approvazione del provvedimento". Analoga riserva è contenuta nel DCA 92/2013 riguardante le tariffe per le prestazioni in RSA.

Ad oggi i Ministeri non si sono pronunciati sul decreto 81/2013, mentre, in ordine alla metodologia adottata per la determinazione delle tariffe per le RSA, sono pervenute di recente osservazioni (parere n. 449 del 26/11/2013), le quali, attesa la sovrapposibilità della metodologia, possono essere estese alle determinazioni delle tariffe di cui al DCA 81/2013.

Con detto parere i Ministeri affiancanti evidenziano quanto segue:

1. non è possibile prevedere una differenziazione di rette per le varie strutture territoriali in relazione al tipo di CCNL applicato da ogni singola struttura;
2. ai sensi dell'art. 8-sexies del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i. le tariffe devono essere definite in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali su un campione rappresentativo di strutture accreditate. Le stesse tariffe devono essere quindi considerate come onnicomprensive dei costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e, in nessun caso, possono remunerare singolarmente i fattori produttivi impiegati;
3. la mancata esplicitazione dei criteri in base ai quali è stato determinato nel 7% l'incidenza dei costi generali e nel 5% quella relativa al margine di retribuzione;
4. il richiamato art. 8 sexies del D.Lgs 502/92, comunque, non prevede alcun "margine di retribuzione".

Emerge pertanto chiaramente che la Struttura commissariale deve procedere alla rideterminazione delle tariffe sia per le prestazioni sanitarie di riabilitazione, sia per quelle socio-sanitarie in RSA.

Pertanto, atteso l'annullamento delle tariffe di cui alla DGRC 224/2009, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2013, e delle tariffe di cui alla DGRC 1267/2009 e al DCA 6/2010, provvedimenti annullati con sentenza del Consiglio di Stato n. 741/2013 e tenuto conto delle prescrizioni contenute nel citato parere ministeriale n. 449 del 26/11/2013, si dispone, in via cautelativa, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle strutture che le tariffe adottate con i DCA 81/2013



### Il Sub Commissario ad acta

per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

e DCA 92/2013 siano applicate in via provvisoria, con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo.

Per quanto riguarda il periodo pregresso, a seguito dell'atto di significazione delle Associazioni di categoria al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per il riconoscimento degli arretrati e di invito agli stessi ad esprimersi in merito, si comunica che con nota prot. DGPROGS 26829 del 22/10/2013 il Ministero della Salute si è espresso nel senso di seguito riportato: i pareri ministeriali "... si collocano all'interno della cornice normativa e di attuazione dei Piani di rientro; nell'ambito di tale contesto la tenuta dei tetti di spesa della Regione deve essere ritenuta elemento imprescindibile; pertanto, il parere ministeriale che sarà emesso al termine della necessaria istruttoria, di concerto con il Ministero dell'economia, dovrà tenere conto di tale dato."

A maggiore chiarimento si evidenzia che:

- a. le tariffe adottate con il DCA 81/2013 riguardano il periodo fino al 2008, mentre quelle di cui al DCA 92/2013 riguardano il periodo dal 2010. La legge 133/2008, ha abrogato la disposizione di cui al DM Sanità 15.4.1994 che prevedeva la revisione periodica delle tariffe divenendo detta revisione per la Regione solo una facoltà e non un obbligo;
- b. in ogni caso il DC 81/2013 non contempla il diritto agli arretrati se non a seguito di parere favorevole dei Ministeri affiancanti, debitamente richiesto con nota n. 3997/C del 22.07.2013 nella quale è comunque evidenziato che "le DGRC n. 1843 del 09.12.2005, n. 2157 del 30 dicembre 2005, n. 800 del 16 giugno 2006, n. 517 del 30 marzo 2007, n. 1268 del 24 luglio 2008, n. 1269 del 16 luglio 2009 ed i decreti commissariali n. 37 del 6 luglio 2010 e n. 25 del 5 aprile 2011 escludono un incremento del limite di spesa in conseguenza delle variazioni tariffarie". Tale posizione trova conferma nella sentenza del TAR Campania (Sezione I n. 16850 del 26 maggio 2010), che conferma il principio – sostenuto dalla regione – secondo il quale gli aumenti retroattivi delle tariffe trovano un limite invalicabile nei tetti di spesa a suo tempo vigenti.

Pertanto, eventuali pretese di riconoscimento di arretrati potranno essere riconosciuti unicamente nei limiti dei tetti di spesa assegnati a ciascuna struttura, al termine del processo di rideterminazione delle tariffe stesse.

Il Capo Dipartimento della Salute  
Prof. Ferdinando Romano

Mario Morlacco

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute  
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente UOD Interventi Socio Sanitari  
Dott.ssa Marina Rinaldi

Il Dirigente UOD SEF  
Dott. G.F. Ghidelli

Il Funzionario P.O.

Dott.ssa M.R. Canzanella

## Giunta Regionale della Campania



## Il sub Commissario ad Acta

Per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario  
(Delibere del Consiglio dei Ministri 24/7/2009 e 23/04/2010)

Prot. 6563  
del 13-12-2013

Alle Associazioni di Categoria  
CONFINDUSTRIA SANITA'  
AIOP  
ANASTE  
ASPAT  
ANISAP  
AIAS  
ARIS  
ANPRIC  
CONFAPI Sanità  
Coordinamento ONLUS:  
AGIDAE-ANFFAS-ARIS-FOAI-GIFFAS  
FEDERLAB  
FRAS  
UNEBA

Al Direttore Generale  
ARSAN

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Nota 6527 dell'11/12/2013 "Tariffe riabilitazione territoriale e tariffe RSA"

Si invia, per opportuna conoscenza, la nota prot. 6527 dell'11 dicembre 2013  
indirizzata alle AA.SS.LL., relativa all'oggetto.

Il Sub Commissario  
Dr. Mario 

Il Direttore Generale per  
la Tutela della Salute  
Dott. Mario 